



---

Responsabile del procedimento: PO delegata - Dott.ssa Raffaella Paturzo

**Oggetto:** Rettifica avviso di cui alla della determina n. 1946 del 23/11/2021

### Il Dirigente del Settore 3

Richiamata la Determina n. 1946 del 23/11/2021 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di avviso pubblico inerente la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 (due) posti nel profilo professionale di “Esecutore Amministrativo”, Categoria giuridica B1 ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 – Indizione procedura”*.

Richiamato l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 che recita: *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento..... Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.....”*

Richiamato, altresì, l’art. 7 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, rubricato: *“Accesso per mobilità volontaria da altri enti”* che al suo art. 1, recita: *“Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Ente può ricoprire posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria e allo stesso profilo professionale in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.”*

Richiamata la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione del Lavoro n. 21801/21, che recita *“... dunque, l’obiettivo di apprezzare in misura puntuale l’esperienza di servizio è in sé legittimo. Occorre, tuttavia, rammentare, in relazione al giudizio di adeguatezza e necessità dei mezzi impiegati, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, «l’affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un’attività professionale e l’acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l’anzianità vada di pari passo con l’esperienza, l’obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l’esperienza che l’esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate”* (in termini: Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39).

Richiamata, altresì, la Sentenza della Corte Europea (Sesta Sezione) del 2 ottobre 1997, art 23 *“...occorre ricordare che, nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297, punto 14),*

*la Corte ha dichiarato che l'affermazione secondo cui esiste un nesso particolare tra la durata di un'attività lavorativa e l'acquisizione di un certo livello di conoscenza o di esperienza, in quanto costituisca una semplice generalizzazione riguardante determinate categorie di lavoratori, non consente di trarne criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione. Infatti, anche se anzianità lavorativa ed esperienza professionale vanno di pari passo, ponendo di regola il lavoratore in grado di meglio espletare le proprie mansioni, l'obiettività di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto e, in particolare, dal rapporto tra la natura delle mansioni svolte e il numero delle ore di lavoro svolte”;*

Visto, anche, il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che in linea generale sulla “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che all'art. 7, co. 2, stabilisce che “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile...”;

Atteso che la normativa generale, così come il regolamento comunale, e la giurisprudenza, stabiliscono che ai fini della partecipazione ad una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, occorre essere in servizio presso pubbliche amministrazioni con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza nulla determinare in ordine al regime giuridico (tempo pieno /tempo parziale);

Ritenuto, necessario rettificare l'avviso, per adeguarlo a quanto previsto dalla normativa e dal regolamento, nel punto 1) dell'art. Art. 1 - “Requisiti generali e specifici richiesti”, che diventa:

*“essere in servizio, con rapporto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni da 5 anni nella medesima categoria contrattuale e nello stesso profilo professionale o corrispondente al posto da ricoprire;”*

Vista la sentenza n. 4731 del 12 ottobre 2017, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, si è pronunciato in merito all'ipotesi in cui l'Amministrazione ordina la riapertura dei termini di partecipazione ad un concorso a seguito di modificazioni apportate al bando: “Costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande”.....“La “sostanziale” della procedura concorsuale, che impatta nella riapertura dei termini per la presentazione delle domande, corrisponde, in particolare, all'allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso, in ragione della nuova modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati”;

Vista la sentenza n. 5057 del 2 dicembre 2016 con cui il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha stabilito che “in un pubblico concorso, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione non può, infatti, che riguardare i candidati in possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine, all'uopo indicato dal bando”;

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 6/8/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore 3° “Risorse Strategiche e Risorse Umane” al sottoscritto ed, in quanto tale, dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di settore” come definita dall'art. 107 del TUEL;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e completezza ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.lgs. 165/2001 (TUPI);
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale "per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione";
- i vigenti contratti collettivi nazionali (Reg. e Aut. Locali);

## DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di rettificare l'avviso, per adeguarlo a quanto previsto dalla normativa, esclusivamente nel punto 1) dell'art. Art. 1 - "Requisiti generali e specifici richiesti", che diventa:  
*"essere in servizio, con rapporto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni da 5 anni nella medesima categoria contrattuale e nello stesso profilo professionale o corrispondente al posto da ricoprire"*;
2. di riaprire i termini dell'avviso fissando la scadenza al 30° (trentesimo) giorno dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
3. di ritenere valide le domande finora presentate;
4. di precisare che:
  - l'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, per sopravvenute esigenze, l'Avviso a suo insindacabile giudizio e, in particolare, di revocarlo in ogni momento dell'iter procedurale;
  - i requisiti generali e specifici richiesti devono, in ogni caso, essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine originario previsto dall'Avviso in oggetto;
  - per tutto quanto non rettificato resta fermo il contenuto dell'Avviso approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1946 del 23/11/2021;
5. di ribadire, altresì, che l'Avviso non determina la costituzione a favore dei partecipanti alla procedura di nessun diritto all'assunzione;
6. di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Paturzo;
7. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. di dare atto che la spesa è stata già calcolata in sede di emanazione della delibera di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online del Comune di Crotona, nell'area Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Crotona.

Crotone, lì 22/02/2022

Il Dirigente

*f.to il dirigente sostituto - Dott. Francesco Iorno*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

## **Visto di regolarità tecnica**

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

*f.to il dirigente sostituto - Dott. Francesco Iorno*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 23/02/2022 registrata al n° 1559 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 23/02/2022

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**

*f.to Dott. Antonio Nicoletta*